

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"SINDACATO AMBULATORI RADIOLOGICI ACCREDITATI"
o più brevemente: **"S.A.R.A."**

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

- L'Associazione Sindacale **"SINDACATO AMBULATORI RADIOLOGICI ACCREDITATI"** o più brevemente: **"S.A.R.A."** è un'organizzazione sindacale senza fini di lucro, di utilità sociale, apolitica, aconfessionale, che ha lo scopo di rappresentare sindacalmente la categoria, al fine di tutelare gli interessi normativi, economici, sindacali e negoziali dei propri iscritti, rappresentandoli nella preparazione e nella stipula di accordi, di qualsiasi genere e natura, sia a livello regionale che a livello provinciale, così come nelle controversie e nella discussione di problemi che coinvolgono i diritti sindacali e di lavoro dei propri associati; nonché di fornire agli utenti del S.S.N. un più elevato livello delle prestazioni sanitarie, e di facilitare il rapporto tra cittadino e medico.

E, più in particolare essa potrà:

- Affermare la pari dignità delle istituzioni sanitarie private a quelle pubbliche;

- Favorire, rappresentare e coordinare i:

a) rapporti con le sedi istituzionali (Regione Siciliana, Aziende Sanitarie, Strutture Ospedaliere, Forze politiche, Università, Ordini Professionali, Istituzioni in genere ecc.);

b) rapporti con le Società Scientifiche;

- Stipulare accordi e convenzioni a livello regionale e, ove occorra, nazionale con il SSN, Istituzioni, Enti pubblici e privati, Mutue, Assicurazioni, nonché contratti nazionali di lavoro per il personale dipendente e a rapporto di collaborazione, delle Istituzioni sanitarie ambulatoriali private e degli studi professionali;

- Promuovere l'aggiornamento professionale dei propri associati attraverso la realizzazione di tavole rotonde, incontri o convegni su specifiche tematiche ed organizzazione di corsi ECM (Educazione Continua in Medicina);

- favorire la diffusione delle nuove conoscenze ed aggiornamenti che coinvolgano altri Sindacati, Associazioni, Istituzioni ed i Medici di Famiglia;

- potenziare iniziative favorevoli l'interesse e la realizzazione dei programmi di prevenzione;

- gestire un sito istituzionale internet;

- Esercitare ogni altra funzione che a norma di legge compete alle organizzazioni sindacali di categoria.

ART. 2 - ISCRIZIONE AL SINDACATO

L'adesione all'Associazione Sindacale **"SINDACATO AMBULATORI RADIOLOGICI ACCREDITATI"** è volontaria. Essa comporta piena e guaglianza di prerogative e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi

religiose, di orientamento sessuale, di identità di genere, culture e formazioni politiche, nonché l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica. Hanno diritto di aderire all'associazione tutti i medici e le strutture convenzionate e/o pre-accreditate e/o accreditate che prestino la loro opera in qualsiasi tipo di rapporto, sia in forma individuale che in forma societaria in tutte le attività previste dall'assistenza ambulatoriale di diagnostica per immagini.

L'adesione all'Associazione Sindacale "**SINDACATO AMBULATORI RADIOLOGICI ACCREDITATI**" è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni sindacali, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni analoghi, salvo deroga del Direttivo espressa ad unanimità, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali i Comitati direttivi delle Federazioni o Sindacati nazionali, prevedano espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.

ART. 3 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati all'Associazione Sindacale "**SINDACATO AMBULATORI RADIOLOGICI ACCREDITATI**" hanno pari diritti. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

Ogni iscritta e ogni iscritto ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguardi.

L'Associazione Sindacale "**SINDACATO AMBULATORI RADIOLOGICI ACCREDITATI**" deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale. Può essere esercitato anche per delegata.

Le iscritte e gli iscritti partecipano alle attività dell'organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

ART. 4 - SEDE

La sede legale dell'Associazione Sindacale è in Palermo, piazzale del Fante n. 16.

ART. 5 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il collegio dei revisori;
- e) il collegio dei probiviri;
- f) il segretario - tesoriere.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci dà le direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione Sindacale; discute la relazione morale e finanziaria del consiglio direttivo; elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del collegio dei probiviri e decide sulle proposte di modifiche del presente statuto e di scioglimento del sindacato, disponendo, ove occorra, sulla destinazione degli eventuali fondi residui.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre di ogni anno per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima con-

vocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Si riunisce in via ordinaria per il rinnovo delle cariche as-

sociative e l'approvazione del rendiconto annuale ed in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità, con le modalità di convocazione, di validità e di delibera stabilite dal regolamento.

Le modifiche allo Statuto possono essere proposte da un numero di iscritti non inferiore al terzo degli iscritti all'Associazione Sindacale.

Debbono essere esaminate e discusse dal Consiglio direttivo, il quale le porrà all'ordine del giorno di un'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 8 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal consiglio direttivo su proposta del collegio dei probiviri deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il **Consiglio Direttivo** è costituito da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea.

Di regola, i membri del Consiglio direttivo devono rappresentare il maggior numero di specialità.

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, non ricoprono cariche sociali in altre associazioni sindacali, non abbiano riportato condanne passate in giudicato.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Al consiglio direttivo sono demandati tutti i poteri gestionali dell'associazione.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo deca-

duto.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 11 - IL COLLEGIO DEI SINDACI.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplementi. I componenti del Collegio dei Sindaci sono eletti dall'assemblea e durano in carica quattro anni. Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle spese relative alla gestione dell'associazione ed esprime parere sul rendiconto preventivo e consuntivo dell'associazione. La carica di sindaco è incompatibile con quella di componente del collegio dei Probiviri.

Il Collegio è convocato dal Segretario - Tesoriere almeno due volte l'anno.

Il Collegio, nel corso della prima riunione, convocata dal membro più anziano, elegge il proprio Presidente.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, di età superiore ai 40 (quaranta) anni.

Al Collegio dei Probiviri vanno deferite tutte le questioni disciplinari relative agli associati. Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da assumersi entro il termine di due mesi dal ricevimento degli atti, sono motivate e notificate per iscritto all'inquisito.

Il Collegio dei Probiviri nel corso della prima riunione, convocata dal membro più anziano, elegge il proprio Presidente e adotta il regolamento per il suo funzionamento e per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

ART. 13 SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario - Tesoriere provvederà a richiedere il pagamento delle quote associative annuali e ad amministrare i fondi versati dai singoli associati.

Il controllo su quest'ultimo esercitato dal collegio dei Revisori.

ART. 14 - STRUTTURE PERIFERICHE

L'Associazione Sindacale e le sue sedi sul territorio regionale, al fine di realizzare un'efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti, possono promuovere la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, Società) per l'erogazione di servizi.

Sono organi periferici dell'Associazione Sindacale: le strutture provinciali.

L'associazione può aderire ad associazioni mediche, a carattere sindacale, provinciale e regionale, che non siano in

conflitto con i principi del presente statuto.

ARTICOLO 15 - IL RENDICONTO

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi pubblici e privati di enti ed associazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

ARTICOLO 17 - SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile.

F.to LO RE VINCENZO

F.to TAGLIAVIA FRANCESCO

F.to TAGLIAVIA GIUSEPPE

F.to LO ZITO ALFONSO

F.to GIUMMARRA LOREDANA

F.to Anna Giubilato Notaio (sigillo)

